



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 32_2022 DEL 09 AGOSTO 2022

A cura di:

DATA MANAGEMENT

Presidio Normativo

Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:

info@datamanagement.it







Indice Argomenti

ADEMPIMENTI	2
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di giugno 2022	2
SCADENZARIO AGOSTO 2022	3
16 AGOSTO: VERSAMENTI UNIFICATI*	3
16 AGOSTO: VERSAMENTO TERZA RATA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL*	3
18 AGOSTO: MODELLO UNI_DISTACCO_UE	3
31 AGOSTO: CONTRIBUTI FASI	4
31 AGOSTO: LIBRO UNICO DEL LAVORO	4
31 AGOSTO: DENUNCIA UNIEMENS	
SCADENZARIO SETTEMBRE 2022	
16 SETTEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI	5
30 SETTEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO	5
30 SETTEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS	5
FESTIVITÀ	6
AGOSTO 2022	6
SETTEMBRE 2022	
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO	7
ASSEGNO UNICO FIGLI: QUALI TITOLI DI SOGGIORNO SONO NECESSARI?	
GESTIONE DEL RISCHIO CALDO, ONLINE LE LINEE GUIDA DELL'INAIL	
CASSAZIONE, I DATI DELLA DICHIARAZIONE TELEMATICA E CARTACEA DEVONO COINCIDERE	
FOCUS	
INPS, PUBBLICATE LE ISTRUZIONI PER LA CIGO PER LE ELEVATE TEMPERATURE	
IL QUESITO DEL MESE	
CONTRIBUZIONE INAIL MEMBRO CDA	
RASSEGNA PERIODICA	
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE: INVIO ISTANZE ANCHE TRAMITE APP	17

N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.









ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di giugno 2022

l coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 giugno 2022 al 14 luglio 2022, è pari a 4,775423.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

i seguito il calendario Istat 2022 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2021	Lunedì 17 gennaio	4,359238
gennaio 2022	Martedì 22 febbraio	1,184322
febbraio 2022	Mercoledì 16 marzo	2,086158
marzo 2022	Venerdì 15 aprile	2,987994
aprile 2022	Martedì 17 maggio	2,971751
maggio 2022	Giovedì 16 giugno	3,732345
giugno 2022	Venerdì 15 luglio	4,775423
luglio 2022	Mercoledì 10 agosto	
agosto 2022	Venerdì 16 settembre	
settembre 2022	Lunedì 17 ottobre	
ottobre 2022	Mercoledì 16 novembre	
novembre 2022	Venerdì 16 dicembre	









SCADENZARIO AGOSTO 2022

16 AGOSTO: VERSAMENTI UNIFICATI*

contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) rateizzazione dell'addizionale regionale e comunale, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito.

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile; oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:
 - b) Uffici postali abilitati;
 - c) Concessionario della riscossione.

16 AGOSTO: VERSAMENTO TERZA RATA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL*

er coloro che usufruiscono del pagamento rateale dell'Autoliquidazione INAIL 2021/2022, relativamente alla terza rata, il coefficiente di interesse ai fini del calcolo è pari a 0,000049589.

18 AGOSTO: MODELLO UNI_DISTACCO_UE

Il D. Lgs. 122/2020 ha previsto, in caso di distacco di lunga durata, l'obbligo di effettuare una notifica motivata dell'estensione del periodo di distacco da 12 a 18 mesi.

Tale comunicazione va effettuata entro 5 giorni dal superamento dei 12 mesi, salvo per i distacchi già in essere all'entrata in vigore del sopra citato decreto, per i quali deve essere effettuata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento ossia entro il 18 agosto 2022.

*Per effetto della c.d. proroga di Ferragosto gli adempimenti fiscali ed i versamenti da effettuare con il modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere eseguiti fino al 22 agosto senza maggiorazioni.









31 AGOSTO: CONTRIBUTI FASI

e aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 3° trimestre 2022.

31 AGOSTO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 AGOSTO: DENUNCIA UNIEMENS

datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.









SCADENZARIO SETTEMBRE 2022

16 SETTEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI

contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) rateizzazione dell'addizionale regionale e comunale, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito.

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile; oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:
 - b) Uffici postali abilitati;
 - c) Concessionario della riscossione.

30 SETTEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO

datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

30 SETTEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS

datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.









FESTIVITÀ

AGOSTO 2022

15 agosto: Ferragosto (o Assunzione di Maria) - festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

SETTEMBRE 2022

Per il mese di Settembre non sono previste festività.









NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

ASSEGNO UNICO FIGLI: QUALI TITOLI DI SOGGIORNO SONO NECESSARI?

el messaggio n. 2951/2022 l'INPS ha illustrato quali titoli di soggiorno sono necessari per richiedere l'assegno unico e universale, introdotto dal Decreto Legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021 e destinato ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo attestata dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

In particolare, facendo riferimento ai cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, l'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo di cui sopra ha subordinato il rilascio al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, del permesso unico di lavoro che autorizzi a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o del permesso di soggiorno per motivi di ricerca che autorizzi a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

Tenuto conto di quanto previsto dalla direttiva 2011/98/UE, dal "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", nonché dalla circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 tra i soggetti potenziali beneficiari della misura sono inclusi:

- gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
- i titolari di Carta blu, conosciuti come "lavoratori altamente qualificati";
- i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l'Unione europea e tali Paesi prevedano il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all'articolo 26 del T.U. per i quali l'inclusione è dettata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

In aggiunta a tali titoli di soggiorno, saranno egualmente ritenuti utili i seguenti permessi di cui al D.lgs. n. 286/1998 e alle altre fonti che regolano la condizione giuridica dello straniero: lavoro subordinato o stagionale di durata almeno semestrale, assistenza minori (rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano ai sensi dell'art. 31, comma 3, del T.U.), protezione speciale (rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine) e casi speciali (rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento).

Non potranno invece essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei permessi di attesa occupazione, di tirocinio e formazione professionale, di studio, di studenti/tirocinanti/alunni, di residenza elettiva o di visite, affari, e turismo.

Dinanzi ad una domanda respinta per la scadenza del titolo potrà essere altresì ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, dal momento che gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cesseranno solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

I cittadini del Regno Unito, come precisato dalla circolare n. 154 del 18 ottobre 2021, saranno equiparati ai cittadini dell'Unione europea purché risultino residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020,









come da verifica automatizzata sull'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR o altri archivi anagrafici. Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presentino istanza di assegno unico e universale, saranno applicate le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

Attraverso la consultazione dell'archivio Pe.So., alimentato con un flusso di informazioni sui titoli di soggiorno rilasciati o rinnovati proveniente dal Ministero dell'Interno in base ad apposita Convenzione stipulata con l'Istituto, viene verificato il possesso dei requisiti di cittadinanza e, laddove il sistema non restituisca informazioni utili, il processo di istruttoria automatizzata sarà perfezionato con la consultazione dell'archivio delle comunicazioni obbligatorie (Unilav) trasmesse dal datore di lavoro.

In assenza di riscontri sui suddetti archivi la posizione verrà posta in stato di "Evidenza" alla Struttura territoriale ed il cittadino riceverà apposita comunicazione contenente l'invito a presentare la documentazione necessaria per l'esame della domanda.









GESTIONE DEL RISCHIO CALDO, ONLINE LE LINEE GUIDA DELL'INAIL

o scorso luglio, l'Inail ha pubblicato sul proprio portale istituzionale un vademecum pronto all'uso per la gestione del rischio caldo, dedicato a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, realizzato nell'ambito delle attività del progetto Worklimate. Lo studio approfondisce gli effetti delle condizioni di stress termico ambientale sui lavoratori ed è frutto della collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto per la Bioeconomia.

Si tratta, in particolare, di un vero e proprio decalogo per prevenire le patologie da calore nei luoghi di lavoro proprio mentre le temperature dell'estate 2022 continuano a salire. L'impatto delle temperature estreme, infatti, è particolarmente rischioso sia per chi svolge la propria attività lavorativa in ambienti dove non è possibile conseguire le condizioni di comfort a causa di vincoli legati alle necessità produttive o alle condizioni ambientali, sia per chi lavora all'aperto, ad esempio nel settore agricolo e delle costruzioni. Pertanto, i fenomeni climatici di tale entità sono stati posti in relazione con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro.

In primo luogo, la guida si apre con la descrizione delle patologie da calore, tra le quali rientrano i crampi, la dermatite da sudore, gli squilibri idrominerali fino al colpo di calore, che può comportare aritmie cardiache e l'innalzamento della temperatura corporea oltre i 40°. Il datore di lavoro dovrà, dunque, individuare procedure specifiche per attuare le misure più efficaci, a partire dalla scelta di una persona che sovrintenda al piano di sorveglianza per la prevenzione degli effetti dello stress da caldo. Fondamentale è la formazione dei lavoratori e, tra le strategie, è importante considerare l'importanza dell'idratazione, di un abbigliamento adeguato, della riorganizzazione dei turni di lavoro e della possibilità di accedere ad aree ombreggiate durante le pause.

Inoltre, una sezione del testo è dedicata alle patologie croniche che aumentano il rischio di effetti avversi del caldo nei lavoratori e nella popolazione generale. Tra queste, le malattie della tiroide, l'obesità, l'asma e la bronchite cronica, il diabete e le patologie cardiovascolari. La sezione include le indicazioni da seguire per prevenire tali rischi ed evitare conseguenze negative sulla salute.

Sul punto, il progetto "Worklimate: strategie di intervento per contrastare lo stress termico ambientale in ambito occupazionale" - finanziato dall'Inail nel 2019 attraverso il Bando di ricerche in collaborazione (Bric), anche grazie alla banca dati degli infortuni dell'Inail, ha approfondito le conoscenze sull'effetto delle condizioni di stress termico ambientale sui lavoratori, con un'attenzione specifica alla stima dei costi sociali degli infortuni sul lavoro e con l'obiettivo di definire piani di intervento e prevenzione dei rischi.

Oltre agli strumenti informativi, Worklimate ha poi analizzato non solo gli strumenti operativi, come il sistema di previsione dello stress da calore finalizzato allo screening dei rischi professionali per i lavoratori, ma anche fornito particolari indicazioni ai datori di lavoro e gli addetti alla salute e sicurezza aziendali. Difatti, le previsioni di stress climatico occupazionale sono personalizzate su soggetti sani, con profilo di lavoratore standard (alto 175 cm, peso 75 kg), che svolge attività fisica, moderata o intensa, esposto direttamente ai raggi solari o all'ombra, per le ore 8.00 e 12.00, 16.00 e 20.00.

La previsione del rischio per località consente, poi, di prevedere per cinque giorni i livelli di rischio caldo previsti per le ore 12.00 in una specifica località, riferiti a un lavoratore non adattato al caldo, esposto al sole e impegnato in un'attività fisica intensa.









Si tratta, quindi, di dati e informazioni preziose in grado di contrastare efficacemente il rischio del caldo e prevenire, altresì, eventuali gravi danni alla salute dei lavoratori, specie quelli impegnati in lavorazioni e condizioni ambientali non propriamente ottimali.









CASSAZIONE, I DATI DELLA DICHIARAZIONE TELEMATICA E CARTACEA DEVONO COINCIDERE

n caso di invio online della dichiarazione dei redditi da parte di Caf o professionisti si presume che il modello riporti tutti i dati indicati dal contribuente. Ne consegue che, ove sia eccepita una discordanza di dati tra la dichiarazione cartacea in possesso del contribuente e quella telematica trasmessa all'Agenzia delle Entrate, in sede di contenzioso è il contribuente stesso a dover dimostrare la difformità dei dati. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 20044 dello scorso 21 giugno 2022.

Nella diatriba in oggetto, una società impugnava due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate con i quali venivano rettificate le dichiarazioni Ires ed Irap relative all'anno d'imposta 2010. L'Ufficio negava la deducibilità del disavanzo di fusione in quanto la società, nella dichiarazione presentata in via telematica, non aveva richiesto espressamente il riconoscimento fiscale del maggior valore di avviamento iscritto in bilancio. In entrambi i primi gradi di giudizio, le Commissioni Tributarie adite accoglievano le doglianze del contribuente, riscontrando come non fosse necessario che quest'ultimo esercitasse l'opzione in dichiarazione attraverso la compilazione di appositi righi. Peraltro i giudici ponevano alla base delle proprie decisioni la circostanza per cui l'opzione risultasse esercitata sulla dichiarazione cartacea in possesso alla società, anche se non presenti su quella telematica trasmessa al fisco per mero errore tecnico imputabile al software dell'Agenzia.

L'Amministrazione finanziaria proponeva, dunque, ricorso per Cassazione con cinque motivi. Con il primo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, del D.lgs. 358/1997 e dell'art. 3 del D.lgs. 344/2003. La ricorrente lamentava come la CTR avesse errato nel ritenere che, per ottenere il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori iscritti a pareggio dei disavanzi da annullamento emersi a seguito delle operazioni di incorporazione, non fosse più necessario che la società contribuente manifestasse espressamente tale opzione nella dichiarazione dei redditi poiché lo stesso art. 6 d.lgs. n. 358 del 1997, era stato abrogato. Al contrario, secondo gli Ermellini, tale indicazione era necessaria al fine di rendere edotto il fisco in merito alla scelta del regime di tassazione che la società avesse voluto adottare, evitando che venissero emessi avvisi di accertamenti fondati su pretese tributarie errate.

Con il secondo motivo l'amministrazione finanziaria censurava la sentenza nella parte in cui la CTR, dopo aver affermato che nel caso di specie non fosse necessario che la contribuente esprimesse nella dichiarazione dei redditi la volontà di avvalersi del regime fiscale più favorevole, ha aggiunto che «in ogni caso [...] la dichiarazione cartacea redatta dalla società contiene la compilazione dei righi RR24 e RR29 (omessa invece, per semplice errore materiale, nella dichiarazione telematica), a chiara dimostrazione della volontà di optare per il riconoscimento fiscale dei nuovi maggiori valori [...]». A parere dell'Agenzia la dichiarazione fiscale è unica ed è quella trasmessa in via telematica all'Amministrazione, mentre la copia cartacea della stessa, che il contribuente sottoscrive e conserva per finalità di controllo, non può essere difforme dall'originale inviato e, ove lo sia, comunque non può prevalere su quella telematica.

Il motivo veniva ritenuto ammissibile e fondato. Infatti, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale "la modalità di trasmissione per via telematica della dichiarazione fiscale per il tramite di centri di assistenza o professionisti abilitati comporta una presunzione di identità tra i dati risultanti all'esito della trasmissione all'anagrafe tributaria e i dati presenti nel modello cartaceo sottoscritto dal contribuente, perché la via telematica costituisce una modalità di invio della dichiarazione; ne consegue che, ove sia eccepita una









discordanza di dati in sede di gravame avverso la cartella di pagamento, non è l'Amministrazione finanziaria a dover fornire la prova della conformità, ma il contribuente a dover dimostrare la difformità, ai sensi dell'art. 2697, comma secondo, cod. civ., trattandosi di deduzione dell'inefficacia del fatto costitutivo della pretesa tributaria azionata, ed essendo egli onerato, in base all'ordinaria diligenza, di conservare una copia del modulo cartaceo anche oltre il termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43".

In altre parole, la procedura di presentazione della dichiarazione in via telematica comporta che la dichiarazione e la sua presentazione costituiscono un unico e complesso atto che viene ad esistenza giuridica soltanto con l'invio da parte del contribuente, il quale, quindi, non può addurre dati diversi desunti da una propria dichiarazione cartacea (salvo il caso di errore da lui compiuto nel formare ed inviare la dichiarazione, eventualmente emendabile secondo le regole generali). Pertanto, la mera difformità del contenuto della dichiarazione trasmessa in via telematica rispetto al modello cartaceo in possesso al contribuente, non è di per sé sola prova idonea e sufficiente a determinare l'opponibilità all'Amministrazione dei dati contenuti in quest'ultimo.

Con il terzo ed il quarto motivo l'Agenzia censurava la sentenza impugnata nel punto in cui la CTR ha affermato che la mancata compilazione del rigo RN28 nella dichiarazione dei redditi sarebbe dipesa da un mero errore di lettura del Modello Unico, commesso dal sistema informatico dell'Agenzia, senza avviare alcuna indagine in tal senso. Entrambi i motivi trattati congiuntamente venivano accolti. A parere degli Ermellini, la motivazione rassegnata sul punto dalla CTR era incomprensibile e contraddittoria in quanto la ricostruzione dell'assunto errore era del tutto priva di riferimenti concreti alle relative fonti di prova.

Infine, accolto anche il quinto motivo relativo a violazioni in ordine procedurale, la Suprema Corte accoglieva il ricorso, confermando come fosse onere del contribuente dimostrare le motivazioni alla base delle difformità delle due dichiarazioni (cartacea e telematica), e cassava la sentenza rinviandola alla Commissione Tributaria territorialmente competente affinché possa decidere sulla base dei principi forniti.









FOCUS

INPS, PUBBLICATE LE ISTRUZIONI PER LA CIGO PER LE ELEVATE TEMPERATURE

e imprese potranno chiedere all'Inps il riconoscimento della CIGO quando il termometro supera i 35° centigradi. Ai fini dell'integrazione salariale, inoltre, potranno essere considerate idonee anche le temperature "percepite". Questo è quanto ufficializzato dallo stesso Istituto con un comunicato stampa ufficiale diramato lo scorso 26 luglio 2022.

In parallelo, anche l'Inail ha pubblicato sul proprio portale istituzionale una serie di linee guida indirizzate a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza per prevenire le patologie da stress termico. Esiste dunque una stretta correlazione tra i fenomeni climatici estremi con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro, pertanto i due istituti hanno reso note le istruzioni per la gestione del rischio caldo oltre che per l'accesso alle prestazioni cassa integrazione ordinaria per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa dovuta a temperature elevate.

In particolare, per quanto riguarda le prestazioni CIGO erogate dall'Inps, in merito, occorre anzi tutto evidenziare che la causale "eventi meteo" è invocabile dall'azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa delle temperature elevate.

Sul punto, come precisato dalla circolare Inps n. 139/2016 e dal messaggio Hermes Inps n. 1856/2017 sono considerate "elevate", le temperature superiori ai 35° centigradi. Non solo, anche temperature inferiori a tale valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell'integrazione salariale, atteso che la valutazione sull'integrabilità della causale in questione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle "percepite", generalmente più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto altresì della particolare tipologia di lavorazione in atto.

Un esempio su tutti sono i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all'aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

Operativamente, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda stessa, l'azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime; non è tenuta invece a produrre dichiarazioni (ad esempio di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato) che attestino l'entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo.

Si tratta di una novità importante. Difatti, nel rispetto dell'art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, che fa espresso divieto alle amministrazioni pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organismi pubblici, l'Inps provvederà autonomamente ad acquisire d'ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto.

Ad ogni modo, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l'Inps riconoscerà, altresì, la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell'azienda disponga la









sospensione delle lavorazioni in quanto ritenga che sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.

Le sedi territoriali Inps competenti a definire l'istruttoria delle domande di cassa integrazione ordinaria saranno a disposizione delle aziende per fornire qualsivoglia indicazione su tale tipologia di richieste e completa assistenza nella presentazione delle domande e passaggi successivi.









IL QUESITO DEL MESE

CONTRIBUZIONE INAIL MEMBRO CDA



In data 31/03/2022 è cessato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento dirigenziale dell'amministratore delegato di una società cliente.

In data 01/04/2022 è diventato membro del Consiglio di Amministrazione con conseguente elaborazione di un cedolino da collaboratore per la liquidazione del compenso da consigliere.

Esiste l'obbligo assicurativo Inail con la suddivisione del pagamento dei contributi 2/3 a carico azienda e 1/3 a carico del collaboratore o esistono dei casi di esenzione?



Risposta:

La Circolare INAIL 32dell'11 aprile 2000, ha previsto che: "In attuazione della delega di cui all'art. 55 della Legge n. 144/1999 (comma 1, lettera i), il Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo c. a., stabilisce, all'articolo 5, l'estensione dell'assicurazione INAIL ai lavoratori parasubordinati, purché svolgano le attività previste dall'articolo 1 del Testo Unico del 1965, ivi compresa la conduzione personale di veicoli a motore, non in via occasionale e per l'esercizio delle proprie mansioni. Dette disposizioni decorrono dal 16 marzo 2000 ed - in sede di prima applicazione- le denunce di cui all'art. 12 T. U. debbono essere effettuate entro il 15 aprile 2000.

Il menzionato articolo prevede: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all'art. 49, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le attività previste dall'articolo 1 del testo unico o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile all'attività svolta dal lavoratore è quello dell'azienda qualora l'attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovrà essere quello dell'attività effettivamente svolta. 5. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del Testo Unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.









1.1 SOGGETTI ASSICURATI I soggetti destinatari della norma in esame, individuati dall'articolo 49, comma 2, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 - recante disposizioni in materia di "Imposta sul reddito delle persone fisiche"- sono i percettori di:

"redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita".

Quindi anche in questa casistica bisogna valutare se il consigliere svolga una delle attività previste dall'art. 1, D.P.R. n. 1124/1965 ovvero un'attività tra quelle considerate dalla legge a rischio di infortunio e quindi meritevoli di tutela (in genere si tratta di attività che richiedono l'uso di macchinari) o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti (art. 5, D.Lgs. n. 38/2000). Anche l'uso di un PC prevede l'obbligo assicurativo per il "rischio elettrico".









RASSEGNA PERIODICA

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE: INVIO ISTANZE ANCHE TRAMITE APP

on il messaggio n. 2925 del 22 luglio 2022, l'Inps ha annunciato l'implementazione di una nuova funzione sull'app "INPS Mobile" che consentirà di richiedere l'Assegno Unico e Universale direttamente dallo smartphone.

L'assegno unico e universale per i figli a carico è un sostegno economico ai nuclei familiari attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento del 21° anno di età (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L'importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell'età e del numero dei figli, nonché di eventuali situazioni come la disabilità degli stessi. In assenza di ISEE o in presenza di un ISEE superiore a 40mila euro, l'importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico, che è comunque spettante, si attesta sui valori minimi previsti dalla citata norma.

Per accedere al servizio da dispositivi mobili, occorrerà installare l'app sul proprio smartphone/tablet e, dalla homepage, selezionare "Assegno unico e universale per i figli a carico". Il servizio consentirà all'utente, previo accesso mediante SPID oppure CIE (Carta di Identità Elettronica), di presentare una nuova domanda e/o di consultare lo stato di una domanda già presentata. Inoltre, senza autenticazione, sarà possibile accedere alla funzione di simulazione dell'importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico.









HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- Newsletter settimanale sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- News Flash, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- Assistenza telefonica nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- Parere sintetico, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- Parere articolato, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo
 e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della
 normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative,
 sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico dottrinale;
- Corsi On Demand su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- Altre tipologie di consulenze come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.



